

**PARERE 17 LUGLIO 2014
350/2014/I/EEL**

**PARERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL TESTO
INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 luglio 2014

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs.79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico, 19 dicembre 2003, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 30 dicembre 2003, recante “Approvazione del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 108, del 12 maggio 2009, recante “Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 2/09, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici”;
- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico, approvato con decreto 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità del 27 ottobre 2011, ARG/gas 145/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 145/11);
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 19 marzo 2014, prot. Autorità n. 8166 del 20 marzo 2014 (di seguito: comunicazione 20 marzo 2014), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica al TIDME presentata dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) in

data 14 marzo 2014 e già in vigore dalla medesima data ai sensi dell'art. 3, comma 3.5, del TIDME (di seguito: proposta di modifica al TIDME).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 20 marzo 2014, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito alla proposta di modifica al TIDME;
- la proposta di modifica al TIDME concerne:
 - la revisione dell'articolo 112, comma 112.3 al fine di introdurre il concetto di “*presunta*” ipotesi di violazione quale condizione sufficiente per il GME per formulare richieste di chiarimenti e memorie nei confronti degli operatori;
 - la revisione della terminologia utilizzata nel Titolo VII del TIDME, mediante la sostituzione del termine “*sanzione*” con “*misura disciplinare*” in modo da uniformare tale terminologia a quanto indicato nella deliberazione ARG/gas 145/11;
 - la previsione, tra gli obblighi di comunicazione degli operatori di cui all'articolo 19, comma 19.1, che gli stessi comunichino al GME anche ogni “*variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la perdita o la modifica dei requisiti per l'ammissione*”;
 - l'estensione al mercato dei certificati verdi, al pari di quanto già previsto per gli altri mercati, della previsione di sospensione in via cautelativa per il caso di violazioni che siano tali da compromettere gravemente il corretto funzionamento del mercato;
- il GME ha motivato le suddette modifiche urgenti del TIDME con la finalità di salvaguardare il corretto funzionamento del mercato elettrico e dei certificati verdi, nonché con lo scopo di uniformare le disposizioni previste in materia di misure disciplinari applicabili agli operatori del mercato elettrico e dei certificati verdi a quelle adottate sui restanti mercati organizzati e gestiti da GME.

RITENUTO CHE:

- non sussistano elementi di criticità nelle citate proposte di modifica al TIDME.

RITENUTO OPPORTUNO:

- esprimere parere favorevole alla proposta di modifica al TIDME

DELIBERA

1. di esprimere al MSE parere favorevole alla proposta di modifica al TIDME, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99;
2. di trasmettere il presente provvedimento al MSE;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni